



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR I

**“Linee guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed i Concessionari per la realizzazione, sull’intero territorio nazionale, di opere e/o interventi e/o delle iniziative progettuali nel settore irriguo e progetti connessi”.**

**VISTA** la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l’art. 4, commi da 31 a 37, che, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’art. 141, commi 1 e 2 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ha previsto limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, la cui decorrenza è stata posticipata al 2008 con le leggi n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005) e n. 312 del 30 dicembre 2004 (legge di bilancio 2005), stabilendo altresì che il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Dicasteri indicati nella norma, definisca il programma degli interventi nel settore delle risorse idriche con prevalente finalità irrigua;

**VISTE** le delibere CIPE

- n. 74 del 27 maggio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2006, n. 14, concernente il “*Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, legge n. 350/2003, articolo 4, commi 35-36*”, con cui è stato approvato il programma operativo irriguo di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l’importo complessivo di € 1.736.089.820,00, ferma restando la disponibilità complessiva pari a € 1.100.000.000,00 ripartita in € 770.000.000,00 per le Regioni del centro-Nord ed € 330.000.000,00 per le regioni ricadenti nell’obiettivo 1 (Regioni centro sud);
- n. 117 del 29 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2006, n. 273, con la quale è stata approvata, ai sensi dell’art. 4, comma 35 e 36 della legge n.350 del 24 dicembre 2003, l’integrazione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico;
- n. 69 del 22 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2010, n. 294, con cui è stata approvata la rimodulazione del “*Programma irriguo di completamento*”, di cui alla delibera n. 117/2006, delle regioni centro settentrionali per un importo complessivo di € 418.507.864,31;
- n. 92 del 18 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2011, n. 71, con cui è stato approvato il “*Nuovo programma irriguo nazionale – Regioni del sud Italia*” per un importo complessivo di € 176.976.706,90;

**VISTI**

- il decreto n. 1794 del 25 febbraio 2011 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti il 27 giugno 2011 al registro 4 foglio 309, con il quale è stato autorizzato, da parte dei soggetti beneficiari di cui all’allegato sub 1, il contributo pluriennale nell’importo massimo annuale di € 37.372.687,34, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2025, assegnato dal CIPE con la predetta delibera n. 69 del 22 luglio 2010, a valere sulle risorse stanziare dall’art. 2, comma



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR I

133, legge 24 dicembre 2007, n. 244, per assicurare la prosecuzione delle opere infrastrutturali previste nel Piano irriguo nazionale;

- il decreto n. 6424 del 17 maggio 2012 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti il 18 luglio 2012 al registro 8 foglio 152, con il quale è stato autorizzato l'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari, del contributo pluriennale nell'importo massimo annuale di € 16.102.753,66, con decorrenza dal 1° novembre 2011 e fino al 31 dicembre 2025, assegnato con la delibera CIPE n. 92 del 18 novembre 2010, a valere sulle risorse stanziato dall'articolo 2, comma 133, legge 24 dicembre 2007, n. 244, per assicurare la prosecuzione delle opere infrastrutturali previste nel Piano Irriguo Nazionale;

### **VISTE** le delibere CIPE

- n. 25 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2016, n. 266, con la quale sono state individuate le aree tematiche di interesse del FSC, ripartendo tra le stesse le risorse FSC disponibili individuando inoltre i principi di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC oggetto della stessa, indicando in particolare gli elementi costitutivi dei Piani operativi da definirsi nell'ambito delle tematiche, la disciplina delle fasi di attuazione sorveglianza, monitoraggio, pubblicità/informazione degli interventi, nonché dei sistemi di gestione e controllo e delle attività di verifica, la disciplina delle eventuali modifiche dei Piani (riprogrammazioni) e varianti in corso d'opera, l'articolazione dei trasferimenti di risorse mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi;
- n. 53 del 1° dicembre 2016, n. 53, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2017 n. 88, con la quale in coerenza con quanto stabilito dalla delibera n. 25 del 2016 in ordine al contenuto e ai principi di funzionamento dei Piani operativi sono state assegnate risorse FSC 2014 – 2020 per un importo complessivo di 400 milioni di euro in favore del Piano operativo “Agricoltura” di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- n. 13 del 28 febbraio 2018, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2018, n. 140, con la quale sono state assegnate ulteriori risorse ad integrazione della dotazione finanziaria per un valore di € 12.601.198,45;
- n. 26 del 28 febbraio 2018, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2018 n. 171, con la quale è stato ridefinito il quadro programmatico finanziario complessivo dell'FSC 2014-2020 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del Fondo;

### **VISTE**

- la legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 comma 140, con la quale è stato istituito il Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese le cui risorse sono state ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2017, con una assegnazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di 107,654 milioni di euro, per il periodo 2017-2021, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali irrigui;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1072, con la quale è stato rifinanziato il Fondo e le risorse sono state ripartite fra le Amministrazioni con decreto del Presidente del Consiglio dei



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR I

Ministri del 28 novembre 2018 con un'assegnazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per il periodo 2018-2023, di ulteriori 107,875 milioni di euro per il settore di spesa “infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione”;

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 95, con la quale è stato istituito il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese la cui dotazione è stata ripartita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2019, con un'assegnazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di 295 milioni, ripartiti nel periodo 2019-2028, destinati alla realizzazione degli interventi infrastrutturali irrigui;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 14 e 24, è stata disposta la ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese tra le Amministrazioni centrali dello Stato, con un'assegnazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il periodo 2020-2034, di 253,3 milioni di euro;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, con la quale è stata stanziata a favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a partire dal 2022 fino al 2027 una dotazione finanziaria di 440 milioni di euro per assicurare il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale nazionale;

**VISTO** il decreto del 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 settembre 2021 n. 229, con il quale è stata assegnata una dotazione finanziaria di 880 milioni di euro per l'attuazione degli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) della misura M2C4 – Investimento 4.3 “*Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per un migliore gestione delle risorse idriche*”, assegnata in titolarità al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

### **CONSIDERATO** che:

- la Delibera ANAC n. 325 del 13 luglio 2022 “*Indicazioni in merito all'interpretazione dell'art. 35 comma 18 del codice dei contratti pubblici a seguito delle modifiche introdotte con la legislazione d'urgenza*” nella quale si chiarisce che la norma ha carattere cogente ed è finalizzata a garantire la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie all'avvio delle attività dedotte in contratto, attraverso l'attribuzione di una somma di denaro versata come anticipo su prezzo dovuto. *Al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, la Stazione appaltante è quindi tenuta a corrispondere l'anticipazione, anche a prescindere da una specifica richiesta dell'appaltatore*”;
- l'art. 125 del Codice dei contratti (D. Lgs. 36/2023) dispone “*sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della presentazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza*”;
- la Circolare MEF n. 19 del 27 aprile 2023 “*Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di*



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR I

*tesoreria NGEU*” prevede che le Amministrazioni centrali debbano adottare provvedimenti che consentano di adeguare procedure amministrative stabilite in via amministrativa;

- al fine di consentire agli Enti concessionari la regolare e tempestiva esecuzione delle opere finanziate sia necessario assicurare loro le risorse necessarie aggiuntive per far fronte agli impegni assunti con le imprese esecutrici dei lavori/forniture/servizi nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture;
- l'erogazione del 20% del finanziamento assentito non consente di far fronte ai successivi stati di avanzamento della concessione;
- l'anticipazione viene recuperata progressivamente nei successivi ratei;
- con la concessione del finanziamento gli Enti attuatori assumono precise responsabilità e impegni per la corretta, regolare e tempestiva esecuzione delle opere/servizi, il cui inadempimento consente all'Amministrazione, nell'interesse pubblico del buon fine delle risorse assentite, di adottare rimedi quali la revoca della concessione assentita e la individuazione di altro ente attuatore;

**RITENUTO** necessario per tutte le ragioni sopra esposte e considerate di:

- riordinare, coordinare e armonizzare in un unico testo i tre decreti precedentemente adottati, nonché aggiornare le disposizioni contenute nelle Linee guida alla luce della normativa sopravvenuta (Codice dei contratti e art. 6 del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023 per i progetti del PNRR con riferimento al circuito finanziario e alle anticipazioni) e delle nuove programmazioni avviate e da avviare a finanziamento;
- chiarire i precisi impegni e responsabilità assunti dagli Enti attuatori, includendo la possibilità per l'Amministrazione finanziatrice, in caso di revoca, di individuare altro soggetto attuatore.

Tutto quanto sopra premesso si individuano, di seguito, le modalità procedurali per disciplinare i rapporti intercorrenti tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed i Concessionari dei finanziamenti assentiti per la realizzazione, sull'intero territorio nazionale, di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi e/o l'esecuzione di servizi e/o forniture.

### **Articolo 1**

#### **Campo d'applicazione**

1. La realizzazione delle opere e/o degli interventi e/o delle iniziative progettuali nel campo irriguo e degli interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili riguardanti impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue è affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste agli Enti Concessionari (ConSORZI di bonifica, Enti irrigui, etc.), definiti anche “Beneficiari”, tramite i seguenti strumenti:

- a) Delibere CIPE di approvazione del programma irriguo nazionale o di previsione di dotazione finanziaria per interventi e iniziative progettuali nel campo delle infrastrutture irrigue e di approvazione del Piano operativo agricoltura FSC 2014-2020;
- b) Programmazione del fondo FEASR, relativamente alla misura investimenti irrigui del programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR), i cui criteri di selezione sono stabiliti dal bando di selezione secondo i principi della scheda di misura del PNSR;



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR I

- c) Assegnazione del Fondo per lo sviluppo la coesione;
  - d) Assegnazione di Fondi finalizzati al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese previsti dalle Leggi di bilancio di previsione;
  - e) Assegnazione di risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi del PNRR M2C4 Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche;
  - f) Ogni altro strumento finanziario a carico di fondi nazionali o comunitari ove compatibile;
2. Per le concessioni finanziate con gli strumenti di cui ai punti a), b), c), d), e) e f), le disposizioni previste nelle presenti linee guida si applicano se non sono in contrasto con le rispettive normative e successivi provvedimenti attuativi.

### **Articolo 2**

#### **Finanziamento dell'iniziativa progettuale - Cronoprogramma**

1. L'iniziativa progettuale presentata dal Concessionario, dotata dei prescritti requisiti di legge e autorizzazioni, è finanziata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con apposito decreto di concessione nel quale sono indicati la durata della concessione, gli obblighi del Concessionario, l'importo del finanziamento, le modalità di erogazione degli acconti e del saldo, nonché l'espletamento dei controlli e delle verifiche in corso d'opera e finali.
2. La durata della concessione è stabilita sulla base di un cronoprogramma predefinito nel quale sono indicati, tra l'altro, i termini per il completamento di tutte le attività ivi compresi i lavori e le procedure espropriative, nonché di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi legati alla concessione. È fatta salva la facoltà del Ministero di concedere proroghe su motivata richiesta del Concessionario, da presentarsi prima della scadenza della concessione, per la quale sarà acquisito il parere del delegato all'Alta Sorveglianza o del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche.
3. Il Concessionario si impegna a rispettare le scadenze previste dalla normativa vigente al fine di garantire il normale e celere svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dell'intervento e/o dell'iniziativa progettuale, esplicitate nel cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale, nonché quelle fissate nel cronoprogramma di seguito indicato:
  - aggiudicazione efficace: entro la scadenza fissata dal decreto di concessione;
  - consegna lavori: entro tre mesi dall'aggiudicazione efficace;
  - ultimazione lavori e/o delle forniture e dei servizi: entro il termine definito dal cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale e stabilito dal decreto di concessione;
  - collaudo lavori/certificato di regolare esecuzione: entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori/forniture/servizi;
  - rendiconto finale dei lavori e/o delle forniture e/o dei servizi: entro quattro mesi dal collaudo/certificato di regolare esecuzione, fatte salve disposizioni specifiche previste nel decreto di concessione e finanziamento.



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR I

4. In caso di mancato rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma e previa instaurazione di contraddittorio, il Ministero si riserva l'adozione dei provvedimenti previsti al successivo articolo 12.

### **Articolo 3**

#### **Importo del finanziamento – Oneri a carico dell'Ente concessionario**

1. L'impegno del finanziamento indicato nel decreto di concessione è da intendersi quale importo massimo ammissibile per assicurare la realizzazione dell'iniziativa progettuale, restando inteso che eventuali esuberanti di spesa resteranno a carico del Concessionario che provvederà alla loro copertura con mezzi finanziari propri o comunque reperiti con propria autonoma iniziativa.
2. A seguito dell'esperimento, da parte del Concessionario, della gara d'appalto e dell'aggiudicazione efficace dei lavori e/o delle forniture e/o dei servizi e dell'intervenuta stipula del contratto, l'importo di cui al comma 1 sarà rimodulato con apposito decreto ministeriale.
3. Una parte delle economie di gara, in percentuale non eccedente il 10% dell'importo aggiudicato, sarà accantonata in apposita voce del quadro economico e potrà essere utilizzata, previa autorizzazione del Ministero, per le modifiche dei contratti in corso di esecuzione in osservanza del Codice dei contratti pubblici e per gli oneri di cui al comma 6 del presente articolo.
4. Fermo restando l'importo ammesso a finanziamento ed in presenza di economie sufficienti, in sede di rimodulazione, potranno essere inseriti la voce Imprevisti e il relativo importo, ove non presenti nel quadro economico di concessione, ovvero essere rideterminato l'importo nella percentuale del 5% dell'importo contrattuale dei lavori e/o delle forniture in appalto e relativi oneri della sicurezza al lordo di IVA. Tale importo è da intendersi comprensivo di IVA e potrà essere utilizzato previa autorizzazione dell'Amministrazione.
5. Le restanti economie saranno riportate nel quadro economico sotto la voce "*economie da ribassi d'asta*" e resteranno nella esclusiva disponibilità del Ministero e potranno essere utilizzate previa autorizzazione nel rispetto ed in conformità delle disposizioni normative applicabili.
6. Il Ministero autorizzerà la copertura finanziaria degli oneri per contenzioso e/o per riserve nel caso in cui sia accertato che tali oneri non siano originati da carenze tecnico-amministrative imputabili al Concessionario e solo quando sia altresì accertata la rispondenza dei comportamenti dello stesso alle norme vigenti ed a quelle della corretta amministrazione, oltre che alle disposizioni del presente documento ed alle direttive impartite dal Ministero.
7. Ad avvenuto completamento dell'opera collaudata e una volta collaudati lavori e/o emesso il certificato di regolare esecuzione, la gestione delle infrastrutture è in capo all'Ente concessionario ai sensi degli artt. 862 e 863 del Codice civile.

### **Articolo 4**

#### **Modalità di erogazione del finanziamento**

L'erogazione del finanziamento concesso potrà avvenire attraverso le seguenti modalità:



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR I

- erogazione diretta da parte del Ministero facendo ricorso alle disponibilità finanziarie allocate sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato;
- stipula di mutui pluriennali da parte del concessionario con gli istituti di credito autorizzati, a cui il Ministero rimborserà annualmente il rateo di ammortamento del mutuo approvati di concerto con il MEF;
- erogazione tramite l'organismo pagatore AGEA per le risorse previste dai fondi comunitari, messi a disposizione nel programma nazionale di sviluppo rurale, secondo le regole di cui alla normativa comunitaria in vigore;
- erogazione da parte dell'IGRUE, sulla base delle disposizioni adottate a valere sul Fondo sviluppo e coesione;
- modalità conseguenti a disposizioni di legge introdotte successivamente all'entrata in vigore delle presenti Linee Guida o da regolamenti comunitari.

### **Articolo 5**

#### **Spese ammissibili – Rendicontazione**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 2, sono ammissibili e possono pertanto trovare copertura nell'ambito del finanziamento solo le spese espressamente previste nel quadro economico e/o successivamente autorizzate.
2. L'utilizzazione degli imprevisti e dell'accantonamento di cui al precedente articolo 3, comma 4, è subordinata all'autorizzazione del Ministero.
3. Il sistema di liquidazione a cui è assoggettata la concessione è quello a consuntivo.

L'ammontare delle spese generali, come individuate nel quadro economico, verrà rideterminato nei provvedimenti di rimodulazione del quadro economico di finanziamento applicando un'aliquota variabile tra il 12 e il 16% all'importo di finanziamento lordo rimodulato, secondo i seguenti parametri:

- 16% fino a € 2.500.000,00;
- 15% fino a € 5.000.000,00;
- 14% fino a € 10.000.000,00;
- 13% fino a € 15.000.000,00;
- 12% oltre a € 15.000.000,00.

L'aliquota come sopra determinata in base all'importo di finanziamento da ultimo rideterminato sarà applicata sulle voci del quadro economico relative a lavori/forniture e/o servizi, inclusi oneri della sicurezza al netto dell'IVA ed escludendo i maggiori oneri per compensazione prezzi, e sulle voci delle somme a disposizione escluse le voci IVA e imprevisti; l'importo delle spese generali, così calcolato, è da intendersi comprensivo di IVA e oneri connessi. Le spese generali sono riconosciute a forfait e non necessitano di rendicontazione a consuntivo. Rientrano nelle spese generali a titolo indicativo e non esaustivo: le spese di progettazione ed attività preliminari connesse comprese quelle per indagini



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR I

propedeutiche alla progettazione, per attività di consulenza e supporto, attività di verifica, incentivo ove previsto dalla normativa vigente, le spese relative all'espletamento della gara di appalto di lavori, forniture e servizi, inclusa la gara per il mutuo, le spese relative all'alta sorveglianza, al Collegio consultivo, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza, al collaudo, al direttore dell'esecuzione, alla Commissione liquidatrice, attività inerenti procedure espropriative/asservimento/occupazione nonché ogni altra spesa necessaria per la realizzazione ed esecuzione del progetto, salvo quanto espressamente previsto nel quadro economico con apposita voce e che non sia riallocata nelle Spese Generali in sede di rideterminazione a seguito di gara.

In sede di liquidazione finale, fermo restando l'importo massimo di finanziamento, la quota per spese generali è individuata in relazione alla definitiva aliquota percentuale determinata dall'importo di spesa ammessa a finanziamento

3.1. Nei finanziamenti aventi ad oggetto contratti di sole forniture e/o servizi o contratti misti nei quali l'oggetto principale del contratto è costituito da forniture, l'aliquota da applicarsi per le Spese generali è determinata nella percentuale fissa ed invariabile del 12% da applicarsi sulle voci del quadro economico relative a forniture, inclusi oneri di sicurezza al netto dell'IVA e sulle voci delle somme a disposizione esclusi IVA e imprevisti.

4. Tutte le spese, ad eccezione delle spese generali, dovranno essere rendicontate per mezzo della seguente documentazione:

- a) lavori in appalto e forniture: stati d'avanzamento lavori, certificati di pagamento, fatture, mandati di pagamento con quietanza della banca, F24 relativo ai pagamenti dell'IVA.
- b) indennità di acquisizione aree ed oneri connessi: certificati di pagamento del Responsabile del procedimento, mandati di pagamento con quietanza della banca;
- c) altre spese: documentazione specifica, eventuali fatture o ricevute, mandati di pagamento con quietanza della banca.

5. La tracciabilità dei pagamenti è garantita, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, mediante la indicazione del CIG e CUP. Tutte le spese soggette a rendicontazione dovranno essere pagate tramite bonifici bancari riferiti ad un conto corrente dedicato esclusivamente al progetto finanziato, i cui estremi saranno comunicati dal Concessionario al Ministero in sede di richiesta dell'anticipazione. Nella causale di ogni singolo bonifico/mandato di pagamento e fattura devono essere indicati il CUP e il CIG ove esperite procedure di gara e il numero del documento fiscale ed in caso di pagamento in acconto, deve essere chiaramente indicata la percentuale liquidata rispetto al totale del documento di spesa.

6. La rendicontazione finale sarà sottoscritta, dopo il collaudo, dal Responsabile del procedimento e trasmessa al Ministero corredata di tutti i documenti in originale o in copia conforme. All'atto della rendicontazione finale, il Responsabile del procedimento provvederà anche a rilasciare specifica dichiarazione circa l'avvenuto pagamento di tutti gli oneri, le prestazioni e le competenze professionali relativi alla realizzazione dell'intervento. Con la rendicontazione finale dovranno essere presentati, in copia conforme, i documenti formali con gli estratti conto trimestrali spediti o resi disponibili dalla banca depositaria del conto corrente riferito al progetto.

7. Unitamente alla rendicontazione finale il Responsabile del procedimento consegnerà anche l'aggiornamento dell'allegata scheda tecnica relativa alle fonti di approvvigionamento, ai nodi e ai tronchi





## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR I

della rete irrigua, da riversare sul SIGRIAN (Sistema informativo per la gestione delle risorse idriche in agricoltura).

8. L'accertamento della spesa complessiva sostenuta dal Concessionario per la realizzazione dell'iniziativa progettuale, ove l'attività di alta sorveglianza venga svolta dal Provveditorato alle Opere Pubbliche, è effettuato, dopo il collaudo finale o certificato di regolare esecuzione, da apposita Commissione liquidatrice, come previsto dal Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 191, costituita da due funzionari nominati dal Ministero e da un funzionario designato dal MEF, che redigerà apposita relazione dei rapporti tra il Ministero ed il Concessionario.

9. Il compenso determinato ai sensi del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 191, e le spese di funzionamento della predetta Commissione (spese di viaggio, vitto e alloggio) sono a carico del Concessionario.

10. I collaudi e i certificati di regolare esecuzione dei lavori nonché le verifiche di conformità per i servizi e le forniture saranno disposti dai concessionari nel rispetto del codice degli appalti e le procedure espropriative/occupazione/asservimento nel rispetto del T.U. espropri.

### **Articolo 6**

#### **Anticipazione – Stato avanzamento lavori/servizi/forniture – Saldo**

1. Il Ministero potrà erogare, su richiesta del Concessionario, un'anticipazione del finanziamento pari al 20% del finanziamento concesso, da recuperare all'atto dell'erogazione delle successive rate d'acconto, in misura proporzionale allo stato di avanzamento della concessione; la percentuale di anticipazione potrà essere aumentata, in caso di incremento del finanziamento originariamente assentito, in misura del 20% calcolata sull'incremento e sarà anch'essa recuperata nei successivi ratei.

L'erogazione delle rate di acconto successive all'anticipazione, per un massimo di cinque rate dell'importo di finanziamento da ultimo rimodulato, è così determinata:

- I rata fino al 40% dell'importo da ultimo rimodulato;
- II rata fino al 70% dell'importo da ultimo rimodulato;
- III rata fino all'85% dell'importo da ultimo rimodulato;
- IV rata fino al 95% dell'importo da ultimo rimodulato;
- V rata fino al 100% dell'importo da ultimo rimodulato.

2. L'erogazione delle rate di acconto successive alle anticipazioni avverrà sulla base di stati d'avanzamento della concessione redatti dal Responsabile del procedimento, i quali riporteranno l'incremento progressivo dell'avanzamento dei lavori/forniture/servizi, gli impegni di spesa relativi alle altre voci del quadro economico nonché l'importo delle spese generali. Queste ultime saranno riconosciute in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori e/o delle forniture e dei servizi secondo la percentuale indicata nel decreto di finanziamento come da ultimo rimodulato.

3. Il saldo finale, pari al 5% del finanziamento come da ultimo rimodulato, di tutte le concessioni in atto, sarà erogato:



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR I

- ad avvenuta convalida della rendicontazione di spesa finale da parte dell'Alto sorvegliante, per gli interventi in atto, sottoposti alla sua vigilanza;
- ad avvenuta approvazione della rendicontazione finale di cui al precedente articolo 5 comma 8 per gli interventi sottoposti alla vigilanza del provveditorato.

4. Su richiesta dell'Ente concessionario, a seguito di esibizione di documentazione contabile attestante la spesa sostenuta, ove venga accertata la disponibilità delle risorse, potrà essere corrisposta un'ulteriore anticipazione corrispondente all'importo liquidato all'impresa per l'anticipazione contrattuale da recuperare all'atto dell'erogazione delle successive rate.

5. Il Ministero si riserva, in sede di adozione dei provvedimenti di finanziamento, di derogare alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate annualmente in bilancio e delle disposizioni specifiche adottate per l'attuazione dei Programmi.

### **Articolo 7**

#### **Obblighi dell'Ente concessionario**

1. Il Concessionario, in conformità e nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale in materia di opere pubbliche, assume la responsabilità della corretta realizzazione dell'intervento e/o iniziativa progettuale oggetto della Concessione, impegnandosi, inoltre, a porre in essere tutte le azioni preventive che si ritengono necessarie per consentirne la realizzazione. L'intervento e/o iniziativa progettuale verrà realizzato dall'Ente concessionario che si impegna al rispetto ed osservanza di tutte le disposizioni di legge e alla rendicontazione del finanziamento con le modalità stabilite dall'art. 5.

1.1. Il concessionario si impegna a garantire, attraverso il Responsabile del procedimento, un'adeguata gestione tecnica delle fasi realizzative dell'opera e/o dell'intervento da realizzare.

1.2. Prima di avviare le procedure di affidamento dei lavori/forniture e/o servizi, ferma restando l'estraneità dell'Amministrazione finanziatrice al procedimento, al conseguente rapporto contrattuale e ad ogni altra forma di obbligazione da questo discendente, il Concessionario dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti all'esecuzione delle opere anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità e dei servizi e/o forniture.

2. Il Responsabile del procedimento dovrà garantire agli organi del Ministero e a quelli del competente Provveditorato interregionale alle OO.PP. e/o all'Alto Sorvegliante, la massima collaborazione e adoperarsi affinché lo stesso avvenga da parte del personale dell'Ente e dell'Impresa appaltatrice nonché da parte delle ditte produttrici dei materiali e delle apparecchiature e delle ditte/professionisti aggiudicatari dei servizi.

3. Al Responsabile del procedimento è fatto obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione del Ministero in caso di:

- a) redazione di perizie di variante;
- b) proroghe dei termini contrattuali;
- c) transazioni ex art. 212 d.lgs. n. 36/2023 (già art. 208 d.lgs. n. 50/2016);



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR I

- d) accordi bonari ex art. 210 d.lgs. n. 36/2023 (già art. 205 d.lgs. n. 50/2016);
  - e) risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 d.lgs. n. 36/2023 (già art. 108 d.lgs. n. 50/2016).
4. Il Responsabile del procedimento è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Organo Tecnico che esercita l'Alta Sorveglianza e al Ministero nei seguenti casi:
- a) sospensione e ripresa dei lavori;
  - b) concordamento di nuovi prezzi;
  - c) qualsiasi evento o circostanza che possa incidere sui tempi di realizzazione delle opere e/o delle forniture e/o dei servizi ovvero sull'importo delle singole voci del quadro economico di finanziamento.
5. Il Concessionario si impegna ad istituire appositi Capitoli dedicati dove far transitare le somme che gli saranno trasferite dall'Ente Concedente e vincolati ai fini dell'impignorabilità, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, e in caso pignoramento a reintegrare le somme al fine di garantire il completamento dell'iniziativa progettuale finanziata.

### **Articolo 8**

#### **Prescrizioni relative alla fase di gara**

Il Concessionario si impegna ad affidare l'appalto secondo le disposizioni in materia di appalti pubblici e a garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e della normativa antimafia secondo la normativa vigente ed è unico responsabile delle legittimità delle procedure di indizione procedure di affidamento avviate.

### **Articolo 9**

#### **Varianti**

1. Le opere e/o i servizi e/o le forniture saranno realizzati in aderenza al progetto approvato e nel rispetto dei termini stabiliti con il decreto di concessione, con esclusione di qualsiasi variante o aggiornamento del prezzo, salvo quanto previsto dall'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023 (già art. 106 d.lgs. n. 50/2016) ferma restando l'invariabilità dell'importo del finanziamento rideterminato ai sensi del precedente articolo 3.
2. L'eventuale necessità di introdurre varianti in corso d'opera, o eventuali proposte di diminuzione dei lavori e/o delle forniture e/o dei servizi, saranno comunicate dal Responsabile del procedimento al Ministero con congruo anticipo e prima di avviare le relative procedure.
3. Entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al precedente comma 2, il Ministero può formulare osservazioni o richiedere informazioni integrative oppure rilasciare apposita autorizzazione alla redazione della perizia di variante.
4. In caso di autorizzazione alla redazione della perizia di variante il Concessionario, una volta



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR I

espletati gli adempimenti tecnico-amministrativi di propria competenza, trasmetterà gli atti al competente Provveditorato interregionale alle OO.P.P. o al professionista individuato per l'Alta sorveglianza per il prescritto parere sulla perizia. Acquisito il parere favorevole, il Ministero provvederà all'adozione del decreto di approvazione della perizia e rideterminazione del quadro economico del finanziamento.

5. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi disposti dai commi precedenti, a seguito di contraddittorio, ove vengano accertati comportamenti non conformi alle disposizioni legislative e/o alle regole di buona amministrazione da parte dell'Ente concessionario, il Ministero si riserva di procedere alla sostituzione dell'Ente concessionario salva la richiesta di risarcimento del danno.

### **Articolo 10**

#### **Publicità e trasparenza**

1. Il Concessionario è tenuto ad indicare sia sul proprio sito informatico, sia sul luogo dove verrà realizzata l'opera la seguente dicitura “*Opera realizzata con i fondi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*” ed il logo del Ministero, facendone richiesta via e-mail a [webmaster@masaf.gov.it](mailto:webmaster@masaf.gov.it). Per le modalità si potrà fare riferimento al manuale di applicazione consultabile al link di seguito indicato:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/188>.

2. Il Concessionario dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ed alle disposizioni dell'ANAC in materia di trasparenza dando la necessaria evidenza della concessione nella sezione amministrazione trasparente del proprio sito web.

### **Articolo 11**

#### **Risoluzione in via amministrativa delle controversie con l'appaltatore**

Le risoluzioni in via amministrativa delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore che comportino variazioni dei tempi e del quadro economico da ultimo rimodulato, sono subordinate all'autorizzazione del Ministero. Fermo restando il disposto del successivo art. 13, i maggiori oneri conseguenti a riserve, potranno essere riconosciuti nel limite dell'importo massimo di finanziamento assentito, previa acquisizione del parere dell'Organo tecnico delegato all'Alta Sorveglianza che dovrà attestare che gli stessi non siano originati da inadempienze, violazioni di legge, carenze progettuali e/o comportamenti negligenti dell'Ente concessionario.

### **Articolo 12**

#### **Revoca della concessione/Sostituzione soggetto attuatore**

1. Il Ministero potrà procedere alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:
  - mancata osservanza delle norme tecniche contenute nel progetto e delle istruzioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP.



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR I

territorialmente competente o dal professionista delegato all'Alta sorveglianza nominato;

- esecuzione di variazioni e/o aggiunte delle opere previste nel progetto approvato senza la preventiva approvazione ministeriale, fatti salvi gli ambiti discrezionali della Direzione dei lavori;
- mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori/servizi/ forniture, salvo proroghe concesse dal Ministero per giustificati motivi;
- negligenza o imperizia del Concessionario che compromettano, a giudizio dell'Amministrazione, la tempestiva esecuzione dei lavori concessi.

2. In caso di revoca della concessione si farà luogo all'accertamento dei lavori e delle forniture e/o servizi eseguiti ed utilizzabili e resteranno attribuite al Concessionario esclusivamente le somme legittimamente da esso erogate e al cui pagamento sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e alle forniture e servizi, alle indennità espropriative e alle altre somme a disposizione della Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento del danno.

3. Il Ministero, in caso di revoca della concessione, a tutela dell'interesse generale, si riserva, infine, la facoltà di sostituire il Concessionario con altro Soggetto Attuatore per la realizzazione delle opere/servizi/forniture oggetto della concessione, in possesso dei requisiti di legge, che l'Ente Concedente andrà ad individuare.

### **Articolo 13**

#### **Rapporti con i terzi**

1. Il Concessionario agirà in nome e per conto proprio e sarà pertanto unico responsabile di qualsiasi danno subito da terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e/o delle forniture e/o servizi e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Ministero. Il Ministero rimane estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'opera (lavori, forniture, servizi ed espropri).

2. Il Concessionario è obbligato a tenere rilevata ed indenne l'Amministrazione da qualsiasi procedimento promosso da terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e/o delle forniture e/o servizi oggetto di finanziamento.

### **Articolo 14**

#### **Alta sorveglianza**

1. L'attività di Alta Sorveglianza sui finanziamenti assentiti dal Ministero è svolta dal Provveditorato per le OO.PP. conformemente al voto 454/99 del 13 gennaio 2000 del Consiglio superiore dei lavori pubblici e in base al Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.

2. Nel caso di indisponibilità del Provveditorato a svolgere l'attività di sorveglianza delle opere finanziate si procederà all'individuazione di uno o più professionisti qualificati individuati



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR I

dall'Amministrazione nel rispetto delle norme del codice dei contratti. Gli Enti concessionari stipuleranno con gli alti Sorveglianti apposita convenzione regolante l'attività oggetto di incarico.

3. L'attività di Alta Sorveglianza è esercitata mediante il rilascio di pareri da rendere nel corso dell'esecuzione dei lavori/forniture/servizi sulle varianti, sulle istanze di proroga, sui nulla osta alla liquidazione degli Stati di Avanzamento dei lavori/forniture/servizi nonché su ogni altro accertamento in corso d'opera volto a verificare la congruenza tra quanto realizzato e il progetto approvato.

4. Il parere sui progetti di fattibilità tecnica ed economica finanziati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dovrà essere rilasciato direttamente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dai Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche nel rispetto della normativa del Codice dei Contratti o, nel caso di progetti di fattibilità per la realizzazione di dighe o traverse dagli Organi tecnici competenti come previsto dalla normativa vigente in materia di progettazione.

5. Il contributo per spese di vigilanza, pari allo 0,30% di ogni stato avanzamento, incluso nelle Spese generali, per le opere vigilate dai Provveditorati viene determinato in sede di ogni liquidazione, ed è versato al Tesoro dello Stato sul Capo X – Entrate – Capitolo 2066 per il tramite della Tesoreria provinciale di Roma.

### **Art. 15**

#### **Commissione liquidatrice**

Le Commissioni liquidatrici previste dal R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 191, costituite da due funzionari nominati dal Ministero e da un funzionario designato dal MEF verranno individuate per ciascuna concessione in essere e la relativa composizione avverrà nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi e di indipendenza funzionale nelle diverse fasi del procedimento e valutando i rispettivi profili di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, con apposito decreto del Direttore Generale dello Sviluppo rurale.

### **Articolo 16**

#### **Fase transitoria**

1. Le disposizioni previste nel presente provvedimento si applicano a tutti i finanziamenti concessi successivamente al perfezionamento, con la registrazione da parte degli organi di controllo, del provvedimento stesso nonché a tutti i finanziamenti già assentiti per i quali non sia ancora intervenuta la rideterminazione del quadro economico a seguito di procedura di gara e di stipula del contratto.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, fermo restando quanto disposto al comma 5 dell'art.6, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 4, si applicano a tutti gli interventi anche se già finanziati.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, per tutte le opere già finanziate alla data di adozione del presente provvedimento si applicano le disposizioni delle precedenti Linee Guida (decreti n. 4080 del 9 febbraio 2017, n. 9460 del 2 marzo 2018 e n. 15869 del 15 maggio 2020), restando pertanto vigenti le norme disciplinanti la concessione stabilite nei relativi Decreti di finanziamento, ivi



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE – DISR I

comprese quelle relative alla vigilanza da parte dell'Alto sorvegliante, ove previsto e nominato.

**Articolo 17**

**Foro competente**

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Ministero ed il Concessionario, sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo il loro compimento, è competente il foro di Roma.

Il Capo Dipartimento

Giuseppe Blasi

Documento informatico sottoscritto  
con firma elettronica digitale ai sensi  
degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005

<st